

ILL.MO TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

ed istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.

per la signora **Luisa MORREALE**, nata ad Aragona il 06/10/1975, ed ivi residente nella via Polonia n. 40, C.F. MRRLSU75R46A351R, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato unito al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e dall'Avv. Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), entrambi del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 12 ed elettivamente domiciliata, per comunicazioni e notificazioni, presso la pec del primo difensore: fax 0922-5098037, pec limblici@avvocatiagrigento.it francescapalumbo@avvocatiagrigento.it.

Ricorrente

CONTRO

MIUR- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore (C.F. 80185250588), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano con sede con sede in Via Freguglia, 1- 20100 Milano, pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

e nei confronti

di tutti gli insegnanti di scuola primaria - tipo di posto comune e lingua inglese - partecipanti alla mobilità 2016/17 che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso all'interno del territorio siciliano.

per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere assegnata, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, su sede definitiva in un ambito ricompreso in una provincia siciliana



anche in soprannumero- scuola primaria- posto comune o lingua inglese sulla base del punteggio riconosciuto e delle preferenze espresse.

previo annullamento e/o disapplicazione

del provvedimento del MIUR, trasmesso via mail in data 29 luglio 2016 con il quale è stato comunicato il mancato trasferimento e del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali negli ambiti siciliani del personale docente per la scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

FATTO

1. La ricorrente è insegnante di scuola primaria, posto comune, immessa in ruolo nel 2014, attualmente titolare presso I.C. "Aldo Moro" di Abbiategrasso (MI), circostanza che radica la competenza presso codesto Ill.mo Tribunale.
2. Quale docente immessa in ruolo entro l'a.s. 2014/15 (all. n. 1), ha partecipato per l'a.s. 2016/17 al piano straordinario di mobilità indetto con la L. 107/15 prendendo parte alla fase B, sottofase B1 con un **punteggio di 52 + 6** di ricongiungimento; all'uopo ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale indicando tra le preferenze espresse 28 ambiti territoriali (tutti ricompresi nel territorio siciliano) e 24 istituti scolastici (ubicati nella provincia di Catania - Ambito 0010) (all. n. 2), indicando sia il posto comune che la lingua inglese.
3. Pubblicati i movimenti, la ricorrente ha appreso di non aver ottenuto il trasferimento richiesto.
4. Dall'esame dei bollettini (all. n.17), tuttavia, la sig.ra Morreale ha avuto modo di constatare che docenti partecipanti alla fase B3 della mobilità, idonei non vincitori del concorso indetto con D.M. 82/2012, seppur in possesso di un punteggio



nettamente inferiori avevano ottenuto una sede nella provincia di Agrigento e Catania e nella specie (Tabella 1):

Insegnante	Punteggio	Ambito assegnato
PANARISI LUANA	31	Sicilia 0001 (AG)
RANERI LAURA VIVIANA	17	Sicilia 0002 (AG)
TONA CALOGERA	0	Sicilia 0003 (AG)
BUONPANE EMANUELA NUNZIA	12	Sicilia 0009 (CT)
BARBELLA FILIPPO	25	Sicilia 0010 (CT)

La superiore tabella ha valore meramente esemplificativo posto che nelle suddette province **ben 247 docenti** con un punteggio più basso della ricorrente hanno ottenuto una sede (CFR bollettino dei movimenti).

5. Ma v'è di più: all'esito delle operazioni di mobilità, l'insegnante ha appreso che nei vari ambiti della regione Sicilia erano residuati dei posti disponibili, incomprensibilmente non assegnati in seno alle varie fasi della mobilità, salvo poi attribuirne una parte all'esito di procedure di conciliazione promosse da taluni docenti che avevano preso parte alla fase C della mobilità.

6. Al fine di avvicinarsi al luogo di residenza, ha presentato istanza di assegnazione provvisoria per gli a.a.s.s 2016/2017 e 2017/18 e 2018/19 nella provincia di Catania, ma senza esito positivo (all. nn. 3, 4 e 5).

7. Per gli anni scolastici l'a.s. 2017/2018 e 2018/19 ha presentato domanda di mobilità, non ottenendo tuttavia il movimento richiesto (all. nn. 6, 7 e 8).

Per queste ragioni si è costretti a ricorrere a codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, perché Voglia accogliere le doglianze della ricorrente per i seguenti

Motivi



I

Violazione del CCNI sulla mobilità ed erronea applicazione delle disposizioni che disciplinano i trasferimenti del personale docente del comparto scuola. Violazione del principio di scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 28 c. 1 del D.P.R. 487/1994. Illegittimità e illogicità della condotta amministrativa.

La legge 107/15 sulla cd. Buona Scuola, nell'ottica di un superamento del critico fenomeno del precariato scolastico sanzionato anche da pronunce della Corte di Giustizia di Lussemburgo, ha previsto un piano straordinario di assunzioni, suddiviso in diverse fasi di partecipazione.


La stessa legge, al comma 108 ha, altresì, previsto per l'a.s. 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale aperto sia ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, che ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015.

In base al suddetto piano ed alle previsioni di cui al CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17 di fatto è stata introdotta una procedura differenziata e articolata in fasi e sottofasi, nell'ambito delle quali ciascun docente ha partecipato ai trasferimenti in considerazione del sistema di reclutamento.

In particolare, il CCNI all'art. 6 rubricato "FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI" ha previsto e disciplinato quattro distinte fasi.

Si riporta di seguito, per comodità espositiva, tabella riassuntiva delle operazioni di mobilità:





Come anticipato in narrativa, l'odierna ricorrente ha partecipato alla fase B1 dedicata ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 e ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale indicando 28 ambiti territoriali e 24 istituti scolastici.

Sul punto, preliminarmente, giova ricordare la previsione di cui alla L. 107/15 comma 108, dove si prevede che: *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico*



2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399 comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c).

In attuazione a detta disposizione il CCNI mobilità 2016/17, all'art. 3, comma 3 prevede che: *3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma I 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla L. . legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti”.*

Il dato normativo è inequivocabile: **il personale docente assunto entro il 2014/2015 partecipa alle operazioni di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria al personale docente assunto nelle fasi B e C da GAE (comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c). Solo all’esito della fase B- e nel corso della successiva fase C - si può procede con l’assegnazione dell’ambito nazionale sui posti residuati dalla fase precedente e previo soddisfacimento della domanda di cui alla fase precedente.**

In tema di preferenze, inoltre, il successivo art. 6 del medesimo CCNI, par. "Fase B", punto sub) 1, afferma che: *“Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti*



nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”.

Orbene, le succitate previsioni normative, non hanno trovato applicazione nel caso de quo posto che gli ambiti territoriali indicati prioritariamente dalla ricorrente sono stati assegnati, del tutto illegittimamente e senza alcuna motivazione, a personale docente con punteggio inferiore e partecipante ad una fase successiva della mobilità.

In linea con il dettato normativo, l'assegnazione della sede avrebbe dovuto seguire l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento e lo scorrimento della graduatoria. In altre parole, l'Ufficio territoriale avrebbe dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento, o in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti, come indicati nell'elenco delle preferenze; il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente.

Ebbene, di fatto lo strumento utilizzato dall'amministrazione, c.d. algoritmo, non è stato in grado di tradurre in termini informatici le disposizioni normative a monte dettate, svuotando così di significato l'intero impianto normativo.

L'algoritmo, dunque, si è dimostrato fallace sotto diversi profili.

In primo luogo, in relazione al mancato rispetto del principio dell'ordine di priorità tra le varie fasi e **l'individuazione dei posti effettivamente disponibili per ciascuna fase e sottofase del piano straordinario della mobilità.**

Ed invero, è successo di frequente che i docenti partecipanti ad una fase della mobilità non abbiano ottenuto le sedi richieste sul presupposto che mancassero posti disponibili nelle sedi indicate.



Tuttavia, non può sottacersi che la suddivisione in fasi della procedura di mobilità implica che i soggetti partecipanti ad una fase successiva possano proporre domanda nel limite dei posti vacanti e disponibili residuati dalla fase precedente.

Quanto detto si evince in maniera chiara dall'art. 6, comma 2, **fase C**, CCNI Mobilità 2016, laddove è espressamente previsto che:

*“Gli assunti nell'a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, **nel limite dei posti vacanti e disponibili** in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, **dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti**. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.*

Ebbene, all'esito delle operazioni di mobilità la ricorrente ha appreso che nei vari ambiti della regione Sicilia erano residuati dei posti disponibili, incomprensibilmente non assegnati in seno alle varie fasi della mobilità ed attribuiti, invece, su conciliazione a docenti che avevano preso parte alla fase C della mobilità; detta circostanza ha generato un risultato paradossale: docenti con un punteggio minimo, partecipanti ad una fase successiva hanno trovato collocazione nei vari ambiti siciliani, con conseguente palese violazione delle disposizioni normative di riferimento.

Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che in Sicilia erano disponibili almeno 10 posti di scuola primaria - posto comune e lingua inglese (all. nn. 9, 10 e 11) in ambiti indicati dalla ricorrente tra le preferenze espresse rispettivamente ai numeri 1, 2, 6, 9 e 20 e che ben potevano essere assegnati alla stessa.



Di seguito tabella riepilogativa dei posti assegnati su conciliazione ad insegnanti di in Fase C da parte degli uffici territoriali di Agrigento, Catania e Palermo (Tab. 2).

Insegnante	Tipo posto	Fase della mobilità	Punteggio	Ambito assegnato a seguito di mobilità	Ambito assegnato a seguito della conciliazione
Mancuso Venera Antonia	Comune	C	15	Lombardia 0016	Sicilia 0003
Grisafi Giuseppa	Comune	C	15	Lombardia 0028	Sicilia 0003
Imburgia Loredana	Comune	C	6	Lombardia 0021	Sicilia 0003
Consoli Simona Sara	Comune	C	18	Lombardia 00017	Sicilia 0010 Catania
Bonanno Antonella Elisa	Comune	C	12	Lombardia 0015	Sicilia 009 (Catania)
Sorbello Rosa Consolazione	Comune	C	14	Piemonte 0017	Sicilia 0010 (CT)
Scaglione Biagia	Comune	C	15	FVG0010	Sicilia 0006 Catania
Orlando Carmela	Comune	C	24	FVG 0010	Sicilia 0021 Palermo
Arcara Provvidenza	Comune	C	27	Piemonte 0011	Sicilia 0021 Palermo
Giordano Domenica	Inglese	C	21	Emilia Romagna 0012	Sicilia 0017 (PA)

In particolare, nel provvedimento prot. n. 11055 del 07/09/2016 l'USP di Agrigento (cfr. all n. 9) ammette espressamente che i posti assegnati su conciliazione sono residuati all'esito dei movimenti della seconda fase.



In ogni caso, dalla tabella n. 2 (nonché dagli allegati da n. 9 a n. 14) si evince che tutte le insegnanti ivi indicate non risultano immesse in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 (ipotesi in relazione alla quale la L. 107/15 prevede una priorità) e possiedono un punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente.

Dirimenti risultano poi una serie di circostanze: innanzitutto, che quei posti fossero disponibili già a settembre 2016, quindi, pochi giorni dopo la conclusione delle operazioni di mobilità; in secondo luogo che nessun movimento è avvenuto in Sicilia in fase C ed in fase D negli ambiti interessati dalle conciliazioni e che quindi quei posti non possono essersi formati successivamente alla fase B.

La questione è stata oggetto di diverse pronunce della giurisprudenza di merito che hanno acclarato l'illegittimità dell'azione amministrativa.

Specificatamente sulla questione delle conciliazioni di cui alla tabella che precede è intervenuto di recente il Tribunale di Treviso che con sentenza 386 del 12 luglio 2018 ha accolto analogo ricorso.

Si segnala, inoltre, Tribunale di Bergamo che con sent. n. 723 del 05/10/2017, dott. Sergio Cassia, in accoglimento delle doglianze della ricorrente ha dichiarato che *“il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive (di talché la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili), ed ha accertato “il diritto della ricorrente alla mobilità per l'a.s. 2016/17 verso l'ambito provinciale di Agrigento, con ordine di adozione degli atti consequenziali”* (nello stesso senso Corte D'Appello di Milano ordinanza del 4/12/2017 e Tribunale di Monza sentenza n. 327/2018).

Ma v'è di più: nella successiva fase D è emerso un ulteriore posto disponibile (Tabella 3):



Insegnante	Punteggio	Fase della mobilità	Tipo posto	Ambito assegnato
Puglisi Sabrina	21	Fase D	Lingua inglese	Sicilia 0011 (EN)

Si tratta di un'insegnante avente punteggio inferiore e partecipante ad un'ulteriore fase successiva del programma di mobilità alla quale è stata assegnata una sede all'interno di un ambito della provincia di Enna, indicata dalla ricorrente al numero 15 (per la ricostruzione della posizione di detta insegnante si veda doc. allegata sub. n. 15).

Anche in questo caso valgono analoghe considerazioni in ordine al mancato rispetto dell'ordine delle fasi, tanto più che l'art. 6, comma 2, FASE D, del CCNI Mobilità, prevede espressamente che:

“Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

La questione è stata affrontata da diversi Giudici del Lavoro i quali hanno avuto modo di affermare che: *“pur partecipando alla fase D della mobilità-che in base all'art. 6 co. 2 CCNI mobilità avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimenti su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali) e quindi assegnare solo gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili, perchè non scelti dagli insegnanti che avevano partecipato alle fasi precedenti- ha ottenuto l'ambito territoriale Puglia 0014, indicato anche dalla ricorrente al n. 21 delle sue preferenze territoriali, alla quale è stato invece assegnato l'ambito territoriale Lombardia n. 0012, in contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 8/4/2016, che*



impongono di tener conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva" (Tribunale di Como ordinanza del 28/11/2016; nello stesso senso Tribunale di Roma ordinanza n. cron. 15285/2017).

Degna di nota, altresì, un'ordinanza di codesto Ill.mo Tribunale n. 3853/2017- Giudice Dott.ssa Federica Ferrari.

Ciò posto, è di tutta evidenza l'illegittimità della condotta amministrativa, certamente non in linea con il dettato normativo di riferimento, e le gravi insufficienze del criterio utilizzato per l'assegnazione delle sedi.

L'algoritmo si è dimostrato fallace anche sotto un secondo profilo, ossia, quello relativo al mancato rispetto **del principio di scorrimento della graduatoria** previsto dall'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994: nel caso di specie, infatti, ad un punteggio maggiore non corrisponde un maggior favore (soggetti con punteggi alti trasferiti su sedi lontane, soggetti con punteggi inferiori assegnati a sedi più vicine).

La violazione del principio dello scorrimento della graduatoria è stata, in più occasioni, accertata dai Giudici del Lavoro che hanno ravvisato nella condotta dell'Amministrazione scolastica una palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., oltre che delle disposizioni di cui alla contrattazione collettiva integrativa sulla mobilità. In particolare, si riporta di seguito l'ordinanza del Tribunale di Ravenna a mezzo della quale il giudicante ha statuito che: *"la domanda è fondata poiché la ricorrente è stata comunque superata negli ambiti espressi in via di preferenza da docenti meno titolati nelle graduatorie e nei movimenti che ne sono conseguiti. Ciò posto l'amministrazione non ha indicato un valido motivo in forza del quale in relazione agli ambiti oggetto di preferenza da parte della ricorrente le siano stati preferiti colleghi con punteggi minori. Pertanto, nell'assenza di giustificazioni circa il motivo dell'applicazione di un siffatto criterio anti meritocratico in luogo del principio del merito, che, al contrario, oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva*



in questione” (Tribunale di Ravenna ordinanza 3638/2016; negli stessi termini Trib. di Trani ordinanza n. 28744/2016 ed ordinanza del 14.09.2016).

Da ultimo, il Giudice del lavoro di Brescia con due pronunce del 23/02/2017 ha accertato in via giudiziale che la procedura di mobilità attivata dal Miur per l'a.a.s. 2016/2017 è illegittima e viola l'art. 97 Cost. posto che nell'assegnazione della sede deve prevalere necessariamente il criterio del maggior punteggio. Specifica il Giudicante che secondo il meccanismo seguito dal ministero l'assegnazione della sede di destinazione avverrebbe in modo del tutto casuale in palese violazione anche del principio generale dello scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. Infine, è di tutta evidenza come l'algoritmo non abbia in alcun modo rispettato il principio **dell'ordine delle preferenze e del criterio della vicinanza territoriale o prossimità tra ambiti**.

Alla luce di quanto esposto, è evidente che tutto il sistema è stato consegnato in modo tale da apparire ai docenti come oscuro, acausale e completamente sganciato dai tradizionali principi e regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali.

II

Illegittimità del disposto di cui all'O.M. 241/2016 e dell'art. 6 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2016/2017. Violazione della L. 107/15. Violazione del principio meritocratico. Discriminazione e disparità di trattamento.

Non può sottacersi come l'ordinanza ministeriale n. 241/2016 sulla mobilità nonché il contratto collettivo abbia stravolto e capovolto l'assetto normativo preesistente in materia di trasferimento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sostituendo i criteri guida in materia con l'irrazionale criterio del reclutamento del personale docente, criterio che ha generato una palese ed ingiustificata disparità di trattamento oltre che una pacifica violazione di legge.



Nella specie, la discriminazione va individuata nel CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 siglato in data 08.04.2016 che all'art. 6 prevede:

“Fase B, par. 2.

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e c del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D”.

Una previsione di identico tenore è contenuta nell'ordinanza Ministeriale sulla mobilità (241/2016), laddove, all'art. 9, comma 9 e 10, prevede che:

“9. Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province. 10. Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.”

Al fine di comprendere l'illegittimità e l'illogicità della condotta amministrativa deve necessariamente richiamarsi il disposto di cui alla L. 107/15.

Come noto, la legge 107 ha disciplinato un complesso programma di stabilizzazione al fine di procedere all'assunzione del personale docente precario. Più precisamente, agli artt. 95 e ss. ha disciplinato quattro distinte fasi di assunzione. In tale contesto, dalla lettura del dato normativo emerge una preferenza accordata ai docenti che,



seppur non vincitori del concorso bandito con DM 75/2012, erano stati collocati nella relativa graduatoria in qualità di meri idonei laddove si prevede che: *“100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, **dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a)**, rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”*.

Accanto al piano straordinario di assunzione la L. 107 ha, altresì, disciplinato un piano straordinario di mobilità.

Per quel che qui rileva al comma 108 è stato espressamente previsto quanto segue: *“108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399 comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c). **Successivamente i docenti di cui al comma 96 lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98 lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”***.

Ebbene, il dato normativo è inequivocabile: nel contesto della procedura straordinaria di assunzione il legislatore ha espressamente accordato una preferenza



ai docenti provenienti da graduatoria di merito 2012 rispetto ai docenti provenienti da GAE; lo stesso non può certamente dirsi per le operazioni di mobilità laddove il dettato normativo prevede, invece, una espressa precedenza in favore dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015. Conseguentemente, **la precedenza dei docenti idonei di cui alle GM 2012 è limitata alla sola fase di assunzione e non anche a quella della successiva mobilità per espressa previsione normativa.**

La specificità del disposto di cui alla L. 107/15, dunque, non ammette a monte interpretazioni difformi, né d'altro canto l'amministrazione resistente vanta un potere discrezionale tale da contravvenire al dettato normativo.

Seppur, infatti, con la contrattazione integrativa si fornisce una disciplina di dettaglio, l'amministrazione non può certamente sostituirsi al legislatore, andando oltre la cornice normativa o contrapponendosi alla stessa come invece ha fatto l'amministrazione resistente prevedendo nel dettaglio disposizioni che non trovano riscontro nella L. 107/15 e che al contrario la violano.

Come risulta evidente dalla disposizione normativa summenzionata, l'unica preferenza rintracciabile nel contesto normativo di riferimento relativamente alle procedure di mobilità straordinaria è quella accordata ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 (categoria nella quale rientra la ricorrente).

Ed allora, non si comprende sulla base di quale fondamento normativo l'amministrazione resistente abbia previsto un accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM 2012 nel contesto della fase B, sottofase B3, accantonamento che ha inevitabilmente generato una palese ed ingiustificata discriminazione tra docenti posti sullo stesso piano dalla L. 107/15.

Di fatto, parte resistente, contravvenendo al dato normativo, ha previsto un illegittimo accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM 2012, privilegiando immotivatamente una categoria di docenti in danno di altri.



La questione è stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di merito che ha censurato l'azione amministrativa in ragione del tenore letterale del disposto di cui alla L. 107/15.

Degna di nota una recente pronuncia di codesto Ill.mo Tribunale a mezzo della quale il giudicante, chiamato a pronunciarsi sull'accantonamento dei posti in favore dei docenti provenienti da GM, ha evidenziato l'illegittimità di una tale operazione posto che, a parte gli immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15, nessuna preferenza si riscontra nel dettato normativo di cui alla L.107/15 per i docenti provenienti da GM rispetto ai docenti delle Gae (cfr. Trib. Pavia ordinanza 27/04/2017, nello stesso senso Tribunale di Roma ordinanza del 12/12/2016).

Analogamente, il Tribunale di Roma - Giudice Monica Emili- con sentenza n. 2056/2017 del 02/03/2017 ha statuito che: *“riservando una scelta con precedenza a coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso 2012, il che non trova alcun collegamento con il testo della l. 107/2015, conduce ai risultati che vengono in questa sede lamentati, e cioè al superamento da parte di docenti con punteggio più basso dei docenti collocati da anni nelle GAE con punteggi anche doppi rispetto ai primi. [...] **La legge quindi non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai docenti provenienti dalle GAE**”.*

Ed ancora, un'ordinanza del Tribunale di Ravenna, che in un caso analogo, ha affermato che: *“le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da GAE, non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellamento nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggio assai bassi in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle GAE e con punteggi doppi e anche*



trippli rispetto ai primi)” (Trib. Ravenna, Giudice Dario Bernardi, ordinanza n. cronol. 436/2017 del 03/02/2017, nello stesso senso anche Tribunale di Catania ordinanza del 11/12/2017).

La pronuncia prosegue mettendo in evidenza un fondamentale principio applicabile al caso di specie, ossia, che: ***“Dunque, a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)”***.

Viene in rilievo, inoltre, una pronuncia del Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, il quale ha disposto che: *“E’ vero, infatti, che la legge accorda ai docenti provenienti da c.d. graduatorie di merito una preferenza, ma lo fa in relazione al piano straordinario di assunzione (art. 100 L. 107/15) e non in relazione alla mobilità che è cosa diversa (e infatti tale criterio non emerge nella norma sul piano straordinario di mobilità art. 108 L. 107/15). L’assunzione attiene al momento di costituzione del rapporto di lavoro che nell’ambito del piano straordinario di assunzioni previsti dalla “buona scuola” potette spiegare la preferenza per una determinata categoria di soggetti ritenuta, non senza ragione, meritevole di favore”* (Trib. Di Pisa, Collegio Lavoro, ordinanza del 21/09/2017).

Ciò posto, è di tutta evidenza che il comportamento dell’amministrazione resistente non trova alcun fondamento nella normativa di riferimento: dal dato normativo, al contrario, emerge una chiara volontà legislativa che è quella di garantire l’assoluta parità di trattamento dei docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2015/2016.

Tuttavia, nonostante l’inconfutabile intento normativo l’O.M. ed il CCNI introducono un chiaro privilegio nei confronti dei docenti provenienti da GM, con conseguente inevitabile danno a carico della ricorrente che non ha ottenuto il movimento richiesto a fronte di posti assegnati illegittimamente a personale docente ingiustificatamente favorito.



Nelle sole province di Catania ed Agrigento (prime nell'ordine delle preferenze espresse) ben 247 insegnanti tutti aventi punteggi minimi ed inferiori hanno ottenuto una sede a discapito della ricorrente (si veda tabella 1 esemplificativa di cui in narrativa, nonché bollettino dei movimenti- all. n. 17).

Sull'assegnazione della ricorrente nei primi ambiti richiesti, anche in soprannumero.

La recente giurisprudenza intervenuta su analoghi casi ha sancito la possibilità per il docente, una volta accertata l'illegittimità della procedura di mobilità, di essere assegnato negli ambiti prioritariamente richiesti anche in soprannumero.

Nella specie, viene in rilievo una recente ordinanza cautelare con la quale si è sancito non solo il diritto del docente con punteggio superiore ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti prescelti rispetto ai colleghi con punteggio inferiore, ma, altresì, il suo diritto ad essere assegnato a detti ambiti in soprannumero; ciò in quanto, come nel caso di specie, la docente non rivendica una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale (Tribunale di Vercelli ordinanza del 03/01/2017). L'ambito, come è noto, rappresenta una suddivisione regionale in aree geografiche la cui ampiezza è inferiore alle attuali province o città metropolitane, da cui i dirigenti possono attingere per gli incarichi triennali nelle scuole.

L'assegnazione in soprannumero come particolare forma di risarcimento ha trovato l'accoglimento anche del Tribunale di Roma e del Tribunale di Pavia (ordinanza del 17/01/2017).

Per tutti questi motivi, la sig.ra Morreale, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:



1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento (per assegnazione definitiva di sede), a far data dall'a.s. 2016/17, in uno degli ambiti richiesti ricompresi nella provincia di Agrigento, Catania e Palermo (Sicilia 0001-0002-0003- 0009- 0010-0021-0017), anche in soprannumero, o in subordine in un altro ambito del territorio siciliano (anche tenuto conto del posto disponibile su lingua inglese nell'ambito 0011 Enna), seguendo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità 2016/17, tenuto conto del punteggio e dei posti disponibili nei vari ambiti siciliani richiesti, anche al netto degli accantonamenti per GM 2012;
2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nell'ordine nella provincia di Agrigento, Catania, Palermo ed Enna (lingua inglese) negli ambiti richiesti (o in un altro ambito siciliano seguendo l'ordine delle preferenze espresse);
3. condannare la resistente alle spese di giudizio.

Dichiarazione di valore

I sottoscritti avvocati, ai fini del contributo unificato, dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- ed è di valore indeterminabile ed è esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione che si allega.

Richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati

I sottoscritti difensori, ai fini della notifica del presente ricorso a eventuali controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari (ai nominativi già individuati in ricorso devono necessariamente aggiungersi gli altri candidati aventi il medesimo interesse della ricorrente alla sede); considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo,

chiedono

che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, come già disposta



da altri Tribunali in situazione analoghe.

Si allegano in copia:

1. contratto di assunzione a tempo indeterminato;
2. domanda di mobilità a.s. 2016/2017;
3. domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2016/17;
4. domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2017/18;
5. domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2018/19;
6. domanda di mobilità a.s. 2017/18;
7. domanda di mobilità a.s. 2018/19;
8. esito negativo mobilità 2018;
9. provvedimento USP Agrigento prot. n.11055 del 07/09/2016;
10. provvedimento USP Catania di assegnazione a seguito di conciliazione;
11. file nazionale tentativi di conciliazione soddisfatti;
12. bollettino dei movimenti Milano e Lecco posizione insegnanti fase c assegnate su Agrigento;
13. file nazionale movimenti fase C primaria 2016/17;
14. file nazionale movimenti fase B primaria 2016/17;
15. posizione insegnante fase D;
16. file nazionale movimenti fase D;
17. bollettino dei movimenti scuola primaria a.s. 2016/17 province siciliane;
18. CCNI mobilità a.s. 2016/2017;
19. O.M. 241/2016;
20. giurisprudenza di riferimento.

Favara, 27 agosto 2018

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

